

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E/O DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

I. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito denominate “Condizioni Generali”) si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra il Fornitore, come *infra* definito, e la società C.Matic S.p.A. connessi con l'acquisto di materiali e/o lavorazioni e/o servizi per la produzione dei prodotti di quest'ultima (di seguito denominati "Prodotto/i").

Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, le quali si intendono pertanto non applicabili.

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito stabilito:

Acquirente: C.Matic S.p.A., con sede in 20833 Giussano (MB), Via Matteotti, 32 - Italia.

Fornitore: la società, persona fisica o giuridica, indicata nell'Ordine che dovrà fornire i Prodotti a C.Matic S.p.A.

Prodotti: materiali o qualsiasi bene mobile, ovvero lavorazione su prodotti, oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini;

Ordine/i: Ordine che saranno emessi di volta in volta dall'Acquirente e nei quali saranno specificati i tempi, i quantitativi e le ulteriori condizioni che regoleranno la fornitura dei Prodotti da parte del Fornitore; utilizzato anche a richiamo della quantità totale o parziale di un Ordine Aperto;

Ordine/i Aperti: Ordine in cui si specifica un quantitativo totale ed una data ultima entro la quale l'Acquirente si impegna a ritirare l'intera quantità;

Specifiche Tecniche: disegni e caratteristiche tecniche e/o funzionali che i Prodotti dovranno avere;

SUA01: Specifica Qualità Fornitori.

II. EMISSIONE ORDINI, MODIFICHE, RICHIESTE DI CONSEGNA

1 L'Acquirente dovrà formulare per iscritto al Fornitore gli Ordini e gli Ordini Aperti; forma scritta che dovrà rivestire anche qualsiasi modifica e/o integrazione a ciascun Ordine o alle presenti Condizioni Generali. La validità di eventuali accordi verbali, incluse integrazioni alle presenti Condizioni Generali, è subordinata all'accettazione scritta da parte dell'Acquirente. Gli Ordini potranno essere emessi validamente anche con invio tramite posta elettronica, PEC o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

2 Ciascun Ordine si intende quale proposta dell'Acquirente di acquistare Prodotti in conformità alle presenti Condizioni Generali. Il contratto si intenderà perfezionato al momento del ricevimento, da parte dell'Acquirente, della conferma d'Ordine entro tre (3) giorni lavorativi ovvero qualora il Fornitore, entro lo stesso termine, non respinga l'Ordine, integrandosi pertanto accettazione implicita per comportamento concludente. Qualunque consegna di Prodotti da parte del Fornitore prima dell'invio della conferma dell'Ordine costituisce accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, fatta salva, in questo caso, la facoltà dell'Acquirente di respingere immediatamente la consegna.

3 Tutti i documenti inviati a C.Matic relativi ad Ordini emessi (conferme, DDT, fatture ecc..) dovranno sempre riportare il numero di riferimento relativo all'Ordine di C.Matic nonché i codici articolo di C.Matic;

4 Nel caso in cui l'Acquirente, per ottenere una maggiore qualità e/o efficienza dei Prodotti ovvero per l'adeguamento degli stessi a nuove normative e/o per risolvere problematiche di funzionamento, richiama al Fornitore modifiche delle caratteristiche e delle Specifiche Tecniche dei Prodotti (incluso il *packaging*), il Fornitore medesimo si atterrà in ogni momento alle suddette richieste, che dovranno essere sottoposte dall'Acquirente al Fornitore per iscritto; le parti dovranno accordarsi in merito ad eventuali modifiche di prezzo e/o di differimento dei termini di consegna.

Quanto sopra non si applica ai quantitativi che il Fornitore avrà già prodotto a fronte di un Ordine Aperto; in questo caso l'Acquirente si riserva la facoltà di accertare presso il Fornitore la reale quantità dichiarata dallo stesso.

In caso di Ordine standard l'Acquirente si riserva la facoltà di inoltrare richieste come sopra specificato non oltre il termine di 60 gg di calendario dalla data di consegna prevista in Ordine.

Qualora per il Fornitore non sia possibile implementare le modifiche richieste dall'Acquirente, esso dovrà fornire per iscritto all'Acquirente ogni idonea spiegazione volta a chiarire le ragioni per le quali non sia possibile l'implementazione delle modifiche richieste e contemporaneamente proporre altre soluzioni in alternativa.

Nel caso in cui il Fornitore non riesca neanche a trovare alcuna soluzione alternativa rispetto a quella richiesta dall'Acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di annullare l'Ordine e recedere immediatamente dalle presenti Condizioni Generali, senza che perciò nulla sia dovuto al Fornitore.

5 In caso di modifica da parte del Fornitore delle caratteristiche e delle Specifiche Tecniche dei Prodotti, il Fornitore stesso potrà attuare tali modifiche solo a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente. In particolare, l'Acquirente autorizzerà il Fornitore all'implementazione delle suddette modifiche nei Prodotti solo a seguito del ricevimento dei campioni di Prodotti così come modificati e dell'esecuzione delle necessarie prove e verifiche delle loro caratteristiche (rif. SUA01). Nel caso in cui le modifiche apportate dal Fornitore ai Prodotti siano tali da non consentire all'Acquirente di utilizzarli propriamente, anche al fine della loro incorporazione nei prodotti finali commercializzati da C.Matic, il Fornitore dovrà procedere immediatamente e a propria cura e spese a ripristinare i Prodotti e a renderli conformi alle Specifiche Tecniche concordate nell'Ordine. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'Acquirente avrà il diritto di annullare l'Ordine e di recedere immediatamente dalle presenti Condizioni Generali, senza che perciò nulla sia dovuto al Fornitore.

6 Per ogni Ordine emesso da C.Matic e confermato dal Fornitore, i prezzi dei Prodotti non potranno subire modifiche nemmeno in caso di aumento repentino del costo delle materie prime.

III. QUANTITA'

1 Gli Ordini Chiusi si intendono vincolanti per quanto attiene alle quantità dei Prodotti, come pure alla programmazione della loro produzione e consegna, alle scorte di magazzino o a qualunque altra pianificazione anticipata.

2 Salvo diversa specifica indicazione contenuta nell'Ordine Aperto, il Fornitore, sulla base degli Ordini Aperti, non dovrà assumere impegni di acquisto di materie prime o di immagazzinaggio di Prodotti, né di realizzazione dei Prodotti prima del necessario.

3 La quantità consegnata per ogni articolo dovrà rispettare la quantità indicata in Ordine da C.Matic; per i materiali prodotti su disegno e/o specifiche C.Matic è ritenuta accettabile una tolleranza di $\pm 5\%$ sulla quantità riportata in Ordine. In caso di consegna di quantità eccedenti il limite del 5% la quantità in eccesso verrà resa al Fornitore con spedizione in P.to Assegnato (a carico del destinatario);

IV. PREZZO E PAGAMENTO

1 I Prodotti verranno fatturati dal Fornitore secondo i termini indicati nell'Ordine.

2 I prezzi saranno quelli indicati in ciascun Ordine, sono immodificabili e si intendono al netto di IVA e altre imposte eventualmente applicabili.

3 Il pagamento dovrà essere effettuato conformemente a quanto stabilito nell'Ordine.

4 In caso di consegne di Prodotti difettosi e/o non conformi, l'Acquirente avrà diritto di trattenere il pagamento proporzionalmente al valore dei Prodotti difettosi e/o non conformi, ovvero l'eventuale scadenza della RIBA di riferimento, fino a quando gli stessi non verranno sostituiti o riparati conformemente alle disposizioni dell'Articolo IX.

5 Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti a terzi o far riscuotere detti crediti da terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

V. COMPENSAZIONI

L'Acquirente gestirà tutti i conti attivi e passivi del Fornitore risultanti dagli Ordini. Fatta salva l'applicazione di norme inderogabili di legge, l'Acquirente potrà compensare e recuperare, a partire dal conto debiti dell'Acquirente verso il Fornitore, eventuali importi per i quali l'Acquirente stabilisca che il Fornitore debba rispondere ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

VI. GESTIONE E MODALITA' DI CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

1 Salvo diverse indicazioni concordate nel singolo Ordine, il Fornitore dovrà effettuare la consegna presso la sede di C.Matic a propria cura, spese e rischio.

Le consegne mensili relative agli ordini a programma emessi da C.Matic dovranno pervenire tassativamente presso C.Matic entro la prima settimana del mese in cui è prevista la consegna;

Il termine ultimo di ricevimento merci è fissato nel giorno 20 di ogni mese: consegne oltre questa data devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Acquisti di C.Matic entro e non oltre il giorno 15 del mese, contrariamente verranno respinte con spedizione in P.to Assegnato (a carico del destinatario). L'accettazione di materiali dopo il 20 del mese a causa di ritardi imputabili al solo Fornitore comporterà un posticipo dei pagamenti di 30 gg;

Nel caso di consegna di quantità parziali rispetto alla quantità ordinata, le successive consegne fino al raggiungimento della quantità a saldo dovranno avvenire a carico del Fornitore (P.to Franco);

Non verranno accettate spese accessorie (trasporto, imballo, bancarie) non concordate e/o non previste in Ordine;

2 Il Fornitore garantisce la fornitura di un imballaggio professionale e idoneo, senza difetti e garantisce l'osservanza delle istruzioni dell'Acquirente quanto a contrassegni ed etichette, oltre che ogni richiesta in ottemperanza al regolamento M.O.C.A. (CE 1935/2004 e successivi) per la gestione e trattamento degli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari (rif. SUA01). Il Fornitore è responsabile per tutti i danni conseguenti ad un imballaggio inadeguato o inidoneo.

3 L'Acquirente ha facoltà di modificare la frequenza delle consegne previste o di ordinare la sospensione temporanea delle stesse, inviandone relativa notifica al Fornitore. Il verificarsi delle

eventualità di cui al presente capoverso non darà diritto al Fornitore di modificare il prezzo dei Prodotti di cui ai relativi Ordini.

4 Il rispetto dei tempi di consegna è vincolante. Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti nelle quantità, alle date di consegna e secondo le tempistiche previste negli Ordini durante le ore di ufficio. Il Fornitore è tenuto a inviare tempestiva notifica per iscritto all'Acquirente nel caso in cui non sia in grado di consegnare i Prodotti nelle quantità e secondo le tempistiche e le date di consegna specificate nell'Ordine. In tal caso l'Acquirente potrà richiedere il ricorso a una modalità di trasporto dei Prodotti più rapida di quella originariamente prevista. Il Fornitore provvederà alla spedizione dei Prodotti, secondo le modalità più rapide possibili e a proprio esclusivo carico. Il Fornitore, in ogni caso, si adopererà al meglio delle proprie possibilità e a proprie spese per ridurre qualsivoglia effetto negativo o costo a carico dell'Acquirente, prevedendo tra l'altro la messa in opera di un programma di produzione di emergenza.

5 Si riterrà violato l'obbligo contrattuale relativo alla consegna da parte del Fornitore qualora qualsivoglia Prodotto venga consegnato oltre la scadenza prevista, e ciò senza che sia necessario l'invio di formale denuncia di detta violazione da parte dell'Acquirente. L'Acquirente, verificatasi tale ipotesi, a propria scelta e senza che ciò limiti o pregiudichi eventuali altri diritti o rimedi sanciti ai sensi di legge, potrà:

- a. rinunciare, in tutto o in parte, all'adempimento dell'Ordine, ovvero
- b. annullare l'Ordine e restituire i Prodotti al Fornitore con costi e rischi a carico di quest'ultimo.

In caso di mancato adempimento, il Fornitore sarà tenuto a risarcire l'Acquirente per tutti i danni causati dal ritardo ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, oneri di movimentazione, costi per l'interruzione di qualsivoglia linea produttiva e costi per il procacciamento dei Prodotti da una fonte alternativa. Nel caso in cui venga accettata in forma scritta una consegna tardiva dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto a dedurre, senza che ciò limiti o condizioni eventuali altri diritti o rimedi sanciti nelle presenti Condizioni Generali o ai sensi di legge, una penale pari all'1% del prezzo di detta consegna (con un limite del 10% dell'importo totale della fornitura) per ciascuna settimana di calendario, o frazione della stessa, fino a quando la consegna non sarà stata completata conformemente ai termini stabiliti nell'Ordine.

6 Eventuali ulteriori penali per i ritardi da parte del Fornitore nelle consegne dei Prodotti, potranno essere disciplinate direttamente negli Ordini.

7 Nel caso siano state già concordate più consegne tra il Fornitore e l'Acquirente, l'eventuale ritardo accumulato dal Fornitore per una di esse non modificherà i termini di tutte le altre che non potranno essere posticipate o annullate.

VII. FORZA MAGGIORE

1 Non costituirà inadempimento delle Condizioni Generali la sospensione o mancata esecuzione di un Ordine dovuta al verificarsi di una causa di forza maggiore (quale, a titolo esemplificativo, epidemie, mobilitazioni, guerre, danni agli impianti di produzione causati da catastrofi naturali ed embarghi, sommosse, provvedimenti governativi e altri eventi inevitabili), indipendentemente dal fatto che gli eventi riguardino il Fornitore, l'Acquirente o terzi. Non saranno considerate cause di forza maggiore: (a) inadempienze dovute a difficoltà finanziarie del Fornitore, (b) la modifica delle linee di credito o di qualsiasi altra condizione di finanziamento da parte dell'istituto finanziario del Fornitore, (c) l'evoluzione dei costi o della disponibilità del materiale e dei componenti a causa delle condizioni di mercato o di un'azione di un sub-fornitore che abbia un'incidenza sul Fornitore, (d) scioperi o

interruzioni dell'attività lavorativa che interessino il Fornitore o uno dei suoi sub-fornitori, (e) ritardi o inadempimenti dei subfornitori del Fornitore.

2 Nel corso del periodo di forza maggiore l'Acquirente potrà, senza obbligo alcuno nei confronti del Fornitore, revocare gli Ordini o le Richieste di Consegna o ridurre la quantità di Prodotti richiesti o ottenere tali Prodotti da altre fonti.

3 Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza di qualsiasi fatto che comporti o possa comportare un ritardo giustificato da cause di forza maggiore, dovrà immediatamente informarne l'Acquirente e fare quanto nelle proprie possibilità per adottare ogni misura e precauzione per ridurre gli effetti del ritardo.

4 Ciascuna parte sopporterà le spese nelle quali incorrerà in conseguenza del verificarsi di un evento di forza maggiore.

VIII. QUALITA', ISPEZIONI, VALUTAZIONE DEI PRODOTTI, DOCUMENTAZIONE

1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei requisiti di cui alle norme di qualità ISO 9000 e successive, quali standard di minima (incluso, a titolo esemplificativo l'utilizzo di documentazione quale PPAP, 8D report, e simili). Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti forniti sono conformi a tutte le leggi, ai regolamenti e alle norme che ne permettono l'uso nei Paesi nei quali, a sua volta, l'Acquirente commercializzerà i propri prodotti (rif. SUA01).

2 Nella misura in cui i Prodotti consegnati in base a un Ordine siano destinati ad un Paese dell'Unione Europea o alla Svizzera, il Fornitore è tenuto al rispetto del Regolamento Comunitario REACH (CE 1907/2006) e successivi, RoHS (UE 2015/863) e successivi, e, laddove richiesto, al rispetto del regolamento M.O.C.A. (CE 1935/2004) e successivi per la gestione degli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari; inoltre i Prodotti consegnati non dovranno contenere nessun componente, materiale o sostanza vietata dalle norme di legge o dai regolamenti in vigore nel Paese del Fornitore, nell'Unione Europea e in tutti i Paesi in cui i prodotti dell'Acquirente, o i rispettivi componenti, verranno commercializzati e utilizzati.

3 L'Acquirente procederà all'esame dei Prodotti consegnati, al momento in cui venga effettuata la consegna nelle modalità e nei termini previsti nel documento SUA01.

L'Acquirente potrà, quindi, restituire i Prodotti consegnati in quantità in eccesso rispetto a quelle indicate nell'Ordine con rischio a carico del Fornitore e a sue spese. Il Fornitore si impegna ad eseguire la realizzazione dei Prodotti in conformità alle Specifiche Tecniche indicate dall'Acquirente. Il Fornitore deve comunicare all'Acquirente eventuali rilievi relativi alle Specifiche Tecniche, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse, nel caso in cui le Specifiche Tecniche medesime non siano idonee alla realizzazione dei Prodotti.

4 Il Fornitore dovrà operare in conformità con gli standard tecnici riconosciuti, le norme di sicurezza e i dati tecnici concordati. Il Fornitore ha l'obbligo di conservare i rapporti di collaudo e i programmi di ispezione e collaudo, nonché di mettere detta documentazione a disposizione dell'Acquirente su richiesta. I rapporti di collaudo devono essere conservati per un periodo di almeno cinque (5) anni (rif. SUA01). Il Fornitore è tenuto ad obbligare eventuali subfornitori ad adempiere negli stessi termini agli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali.

5 L'Acquirente e i Clienti dell'Acquirente in qualsivoglia momento durante il normale orario di lavoro, previo congruo preavviso, hanno diritto di effettuare ispezioni dei Prodotti, degli ordini in lavorazione e degli stabilimenti produttivi allo scopo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di esaminare le misure assunte in relazione al rispetto delle garanzie di qualità, il rispetto delle Specifiche Tecniche nella realizzazione dei Prodotti e, in generale, il rispetto delle norme applicabili al rapporto di fornitura (rif. SUA01). L'esercizio del diritto di ispezione da parte dell'Acquirente e dei clienti

dell'Acquirente non solleva il Fornitore dai propri obblighi di ispezione, nonché dal rilascio di tutte le garanzie relative ai Prodotti.

6 Il Fornitore è tenuto ad informare tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi non conformità dei Prodotti già consegnati di cui venga a conoscenza (rif. SUA01).

7 Il Fornitore sarà obbligato a fornire una dichiarazione di origine dei Prodotti consegnati e dei materiali di cui questi siano composti o che siano stati utilizzati per la relativa produzione.

8 Qualora i clienti dell'Acquirente e/o l'Acquirente stesso debbano procedere ad un richiamo dei prodotti finali da loro venduti per porre rimedio a una non conformità legata anche ai Prodotti forniti, l'Acquirente invierà pronta notifica al Fornitore, il quale, previa verifica di effettiva sussistenza delle non conformità e/o di riconducibilità al proprio operato, senza indugio, dovrà adoperarsi per risolvere il problema nel minor tempo possibile. L'Acquirente si riserva il diritto di definire tutte le modalità del richiamo.

9 Eventuali ulteriori penali, legate alla non conformità o alla difettosità dei Prodotti (sollevate anche in occasione di richiami effettuati dall'Acquirente stesso o dai suoi clienti), potranno essere disciplinate direttamente negli Ordini e/o meglio dettagliate nel documento SUA01.

10 Qualora le caratteristiche dei Prodotti richiedano che gli stessi vengano utilizzati entro una determinata scadenza (oltre la quale i Prodotti non sono più utilizzabili conformemente alle loro caratteristiche tecniche e nei normali tempi di impiego della produzione), il Fornitore dovrà indicare in maniera chiara e inequivocabile, in occasione di ogni spedizione e/o sui lotti di consegna, la data ultima di utilizzo, nonché provvedere all'invio di materiale il cui termine di impiego sia congruo rispetto alla data di consegna richiesta da parte dell'Acquirente. In caso di invio di materiale, il cui termine non rispetti tale congruità, l'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare i Prodotti e chiederne la sostituzione.

IX. GARANZIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI

1 Il Fornitore fornirà all'Acquirente piena garanzia legale, tecnica e funzionale sui Prodotti (garanzia di due (2) anni). I Prodotti dovranno risultare esenti da vizi e difetti, conformi alle Specifiche Tecniche, nonché alle tecnologie più recenti. I Prodotti dovranno inoltre conformarsi a quanto indicato negli Ordini e dovranno essere idonei all'utilizzo per il quale essi sono destinati.

2 L'Acquirente dovrà notificare al Fornitore, tramite modulo di non-conformità, a mezzo posta elettronica o altra forma di comunicazione scritta, i difetti o le non-conformità dei Prodotti non appena il difetto o la non conformità si manifesti, specificando la natura del difetto o della non-conformità e l'intervento richiesto secondo quanto specificato all'Articolo IX, comma 4 (rif. SUA01).

3 In caso di consegna di Prodotti difettosi e nel caso in cui, fatte salve le misure di intervento eventualmente concordate tra Acquirente e Fornitore, non sia possibile porvi rimedio, avendo l'Acquirente già iniziato ad utilizzare i Prodotti (o poiché il rimedio causerebbe un ritardo nei suoi processi di gestione o comporterebbe costi aggiuntivi a suo carico), l'Acquirente stesso è autorizzato a rifiutare i Prodotti non-conformi/difettosi e, a propria scelta: (i) richiedere una nuova consegna di Prodotti conformi, oppure (ii) trattenere i Prodotti difettosi e procedere - lì dove possibile - alla loro riparazione, da effettuarsi a propria cura o da affidare alla cura di terzi, ottenendo una riduzione del prezzo d'acquisto, oppure (iii) annullare l'Ordine.

Il costo dell'ispezione o del ritiro dei Prodotti difettosi dalla linea produttiva, i costi dovuti a interruzioni di qualsiasi natura della produzione, a riparazioni, a sostituzioni o rilavorazioni, oltre a costi di trasporto e dazi doganali, imposte, oneri e altri importi dovuti in relazione alle lavorazioni e al trasporto dei Prodotti difettosi/riparati/sostituiti, saranno a carico del Fornitore, fatto salvo il

diritto dell'Acquirente al rimborso dei costi e al risarcimento dei danni ulteriori. L'Acquirente potrà anche ottenere dal Fornitore il rimborso dei costi di ufficio, sostenuti in relazione a ciascuna notifica di non-conformità

4 L'Acquirente si impegna a conservare i Prodotti difettosi e respinti. Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei Prodotti difettosi entro il termine di otto (8) giorni dalla notifica di cui all'Articolo IX, comma 2. Nel caso in cui il Fornitore non provveda al ritiro dei Prodotti difettosi entro tale termine, l'Acquirente avrà diritto, a sua scelta, di, distruggere o altrimenti disporre di detti Prodotti difettosi e le spese relative saranno a carico del Fornitore.

5 Qualora il difetto sia attribuibile all'inosservanza da parte dell'Acquirente delle istruzioni di installazione, all'uso inappropriato o inidoneo, ad un trattamento scorretto o disattento, al normale logorio così come alle modifiche apportate dall'Acquirente o da un terzo sui Prodotti, la garanzia del Fornitore non opererà.

6 Il periodo di garanzia copre ventiquattro (24) mesi a partire dall'effettivo utilizzo del Prodotto.

7 Identici termini di garanzia si applicheranno alle parti sostituite o riparate.

X. INDENNIZZI, ASSICURAZIONE

1 Il Fornitore dovrà rimborsare e tenere indenne l'Acquirente, i suoi agenti, incaricati, funzionari, amministratori e dipendenti, nonché distributori, rivenditori e tutti coloro la cui attività consista nella vendita dei Prodotti o di altri beni di cui tali Prodotti costituiscono componente, e i loro rispettivi clienti, da qualsivoglia responsabilità, costo, danno, perdita, pretesa o spesa (incluse le spese legali) relativi a danni a persone o cose imputabili a difetti/non conformità dei Prodotti o a qualsiasi inadempimento del Fornitore dei termini di cui alla presenti Condizioni Generali e a ciascun Ordine. Il Fornitore dovrà indennizzare l'Acquirente per qualsivoglia richiesta di risarcimento danni da parte di terzi.

2 Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente, i suoi agenti, impiegati, dirigenti, amministratori e dipendenti, nonché i distributori ed i venditori dell'Acquirente e tutti coloro che vendono i beni finali nei quali i Prodotti sono assemblati, nonché i loro rispettivi clienti, da ogni responsabilità, costo, danno, perdita, pretesa e spesa (incluse le spese legali) che derivino da eventuali richiami causati dalla difettosità e/o non conformità dei Prodotti.

3 Il Fornitore dovrà contrarre mantenere in vigore una polizza assicurativa multirischio (tra cui la responsabilità da prodotto), che copra la responsabilità del Fornitore ai sensi di quanto previsto all'Articolo VIII delle presenti Condizioni Generali e che abbia quantomeno la copertura seguente:

- somma assicurata di cinque (5) milioni di Euro per ciascuna denuncia;
- validità geografica: tutto il mondo;
- inclusione dei costi di installazione e smontaggio.

Nel mese di Gennaio di ogni anno, oltre che in qualsiasi momento su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà trasmettere all'Acquirente un certificato di assicurazione relativo alla copertura esistente.

XI. PARTI DI RICAMBIO

1 Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente le parti di ricambio per un periodo di dieci (10) anni, oltre a qualsiasi documento necessario al loro utilizzo, quali disegni, cataloghi dei ricambi.

2 Qualora uno dei sub-fornitori del Fornitore interrompa la produzione di materiali o di componenti essenziali per la produzione dei Prodotti, il Fornitore dovrà prontamente informarne l'Acquirente. In tale situazione il Fornitore si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per ricercare fornitori sostitutivi.

XII. ATTREZZATURE E STRUMENTI DI PRODUZIONE

1 Gli strumenti di produzione quali modelli, matrici, disegni, campioni, utensili e tutte le attrezzature specifiche quali stampi, dime di montaggio o di controllo (di seguito "Strumenti di Produzione") concessi in uso al Fornitore a qualsivoglia titolo (ad esempio, in comodato d'uso) per ragioni inerenti all'esecuzione delle attività previste dalle presenti Condizioni Generali rimangono di esclusiva proprietà dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente. Gli Strumenti di Produzione dovranno essere dal Fornitore custoditi, mantenuti e conservati in buono stato di funzionamento e coperti da parte del Fornitore da assicurazione contro i rischi derivanti da furto, incendio, vandalismo e manomissioni, senza che ciò comporti ulteriori costi in capo all'Acquirente o richiesta di rimborso, da parte del Fornitore, di eventuali costi sostenuti per la custodia e la manutenzione degli Strumenti di Produzione. Il Fornitore è altresì tenuto ad apporre sugli Strumenti di Produzione indicazioni che ne evidenzino l'origine, vale a dire la loro provenienza dall'Acquirente o dai clienti dell'Acquirente, e l'esclusiva proprietà dei medesimi. Il Fornitore dovrà ottenere il previo consenso scritto dell'Acquirente prima di trasferire gli Strumenti di Produzione di proprietà dell'Acquirente, o di un cliente dell'Acquirente, presso un altro sito appartenente al Fornitore, ad una delle sue Società Collegate o ad un terzo. Su semplice richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà immediatamente restituirgli tali Strumenti di Produzione. Nessun corrispettivo sarà dovuto al Fornitore per la tenuta e custodia delle attrezzature dell'Acquirente.

2 Il Fornitore è tenuto, durante la detenzione degli Strumenti di Produzione di proprietà dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente a provvedere alla manutenzione ordinaria degli stessi. Qualora si dovesse rendere necessario un intervento straordinario di manutenzione, il Fornitore è tenuto ad avvisare prontamente l'Acquirente delle riparazioni straordinarie necessarie e del relativo preventivo di spesa. Nel caso in cui le stesse non siano imputabili a negligenza del Fornitore, le spese preventivate verranno sostenute dall'Acquirente previa sua approvazione scritta. Qualsiasi danno alle Attrezzature determinato da cattiva manutenzione e/o da fatti imputabili al Fornitore, dovrà essere dallo stesso risarcito all'Acquirente.

3 Gli Strumenti di Produzione e qualsiasi altro materiale fornito dall'Acquirente al Fornitore o comunque di proprietà dell'Acquirente dovranno essere utilizzati esclusivamente per la produzione dei Prodotti dell'Acquirente conformemente ai termini contenuti nell'Ordine.

4 All'Acquirente verrà concessa un'opzione esclusiva e irrevocabile che potrà essere esercitata in qualsiasi momento per l'acquisto degli Strumenti di Produzione di proprietà del Fornitore, qualora questi siano destinati esclusivamente alla produzione dei Prodotti, ad un valore pari al costo effettivo sostenuto dal Fornitore per l'acquisto di tali Strumenti di Produzione. In tal caso, le parti decideranno congiuntamente e in buona fede se l'Acquirente dovrà versare l'intero valore dello Strumento di Produzione al quale è interessato ovvero se detto corrispettivo verrà suddiviso e inserito nel prezzo dei Prodotti.

XIII. DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE

1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti non violano alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi (quali brevetti, disegni industriali, marchi e altri segni distintivi, segreti commerciali, diritto d'autore, ecc., di seguito denominati "Diritti di Proprietà Intellettuale").

2 Il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Acquirente per qualsiasi violazione o pretesa violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, impegnandosi ad intervenire, a richiesta dell'Acquirente, in ogni procedimento promosso contro l'Acquirente, o di intraprendere, a sue spese, procedimenti giudiziari in luogo dell'Acquirente.

3 Il Fornitore riconosce la titolarità, in capo all'Acquirente o ai suoi clienti, dei Diritti di Proprietà Intellettuale sugli Strumenti di Produzione di proprietà dei medesimi, sui documenti e sulle informazioni messi a disposizione del Fornitore e che il Fornitore potrà utilizzare esclusivamente nell'ambito della produzione e della fornitura di Prodotti. Qualsiasi altro utilizzo è espressamente vietato.

4 Qualora applicabile, il Fornitore a seguito del pagamento della sua prestazione è tenuto a consegnare all'Acquirente tutti gli elaborati in formato nativo modificabili o file sorgenti nel caso in cui si tratti di Software.

XIV. RISERVATEZZA

1 Il Fornitore e l'Acquirente reciprocamente si impegnano a trattare come segrete e mantenere confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche dell'altra parte di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione del rapporto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, a meno che tali informazioni non divengano di dominio pubblico, senza che la parte che le ha ricevute le abbia colpevolmente divulgate.

2 I disegni, i modelli, le forme, i campioni ed oggetti simili non potranno essere riprodotti, rivelati o altrimenti resi disponibili a terzi senza il consenso scritto della parte che ne è proprietaria.

3 Il Fornitore potrà comunicare, ad esempio a fini promozionali, l'esistenza del rapporto commerciale con l'Acquirente dopo aver ottenuto autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente.

4 Il Fornitore s'impegna a fare assumere ai sub-fornitori i medesimi impegni di riservatezza.

5 La divulgazione, da parte dell'Acquirente, delle informazioni alle sue affiliate /collegate /controllate /controllanti non sarà considerata come una violazione dell'obbligo di riservatezza.

6 Il Fornitore dovrà usare qualsiasi informazione confidenziale appartenente all'Acquirente solo allo scopo di fornire i Prodotti all'Acquirente.

XV. REGOLARITA' RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA

1 Su richiesta dell'Acquirente il Fornitore dovrà documentare all'Acquirente stesso la propria correttezza di adempimenti contributivi e retributivi. In ogni caso, il Fornitore si impegna sin d'ora a garantire e manlevare integralmente l'Acquirente da ogni pregiudizio che dovesse derivargli in relazione alla mancata integrale e puntuale erogazione, da parte del Fornitore, di retribuzioni ovvero al mancato versamento di contribuzione.

XVI. DIRITTO DI RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1 Oltre ai casi già previsti in altre norme delle presenti Condizioni Generali, l'Acquirente, in ogni momento, potrà recedere dalle presenti Condizioni Generali e dagli Ordini ancora in corso di esecuzione, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, qualora ritenga sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore a effettuare regolarmente la fornitura o qualora ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura dei Prodotti.

2 Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente per iscritto in caso di (i) vendita o cambio nella quota di maggioranza del Fornitore, (ii) vendita, prestito o altro tipo di cessione a terzi di parte sostanziale dell'attivo del Fornitore utilizzato nella produzione dei Prodotti ("cambio di controllo") entro il termine di cinque (5) giorni dalla data in cui il cambio di controllo divenga effettivo. L'Acquirente avrà pertanto la facoltà, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica scritta del Fornitore, di risolvere qualsivoglia Ordine in corso inviando notifica scritta con preavviso di trenta (30) giorni.

3 Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, le presenti Condizioni Generali ed eventuali Ordini ancora da eseguire s'intenderanno risolti di diritto decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di risoluzione inviata dall'Acquirente, a mezzo PEC o raccomandata A/R al Fornitore, nel caso di violazione, in tutto o in parte, da parte del Fornitore, degli obblighi previsti ai seguenti articoli: IX.1-2 (garanzia di qualità dei Prodotti); X. 3 (indennizzi, assicurazione); XII (attrezzature e strumenti di produzione); XIII (diritti di proprietà intellettuale); XIV (riservatezza); XV (rendiconti, correttezza retributiva e contributiva); XVIII (codici etico/condotta) delle presenti Condizioni Generali.

4 In caso di scioglimento delle presenti Condizioni Generali, per qualsivoglia motivo esso avvenga, le previsioni di cui agli Articoli V (compensazione), VIII.1-2-4-8 (qualità, ispezioni, valutazione dei Prodotti, documentazione), XI (parti di ricambio), XIII (diritti di proprietà intellettuale) e XIV (riservatezza) rimarranno vincolanti per le parti.

XVII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 L'Acquirente tratterà i dati personali eventualmente trasmessi dal Fornitore al solo fine dell'esecuzione delle prestazioni previste dalle presenti Condizioni Generali o dagli Ordini.

2 L'Acquirente tratterà i dati eventualmente trasmessi dal Fornitore in qualità di autonomo titolare del trattamento.

3 Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati eventualmente trasmessi all'Acquirente, compreso il trasferimento stesso, è e continuerà ad essere svolto in conformità con le relative norme del Regolamento (EU) 2016/679.

XVIII. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. Il Fornitore rispetterà altresì i principi relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminatori nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

XIX. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1 Le presenti Condizioni Generali e gli Ordini sono disciplinati dalla legge italiana.

2 Tutte le controversie inerenti o connesse alle, o derivanti dalle presenti Condizioni Generali e i rapporti da esse originati o quelli posti in essere dalle Parti per la loro esecuzione, comprese quelle relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento e cessazione di effetti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

XX. NORME GENERALI

1 Le modifiche alle presenti Condizioni Generali e/o agli Ordini, agli accordi e alle dichiarazioni di natura legale delle parti si intendono vincolanti solo se apportati per iscritto.

2 In caso di difformità tra i termini contenuti nelle presenti Condizioni Generali e quelli contenuti negli Ordini e quelli contenuti negli Ordini Aperti, i termini contenuti negli Ordini prevarranno su quelli contenuti nelle presenti Condizioni Generali.

3 Se una delle clausole di queste Condizioni Generali o degli Ordini sia o diventi invalida, la validità della restante parte non ne sarà pregiudicata. Le parti si impegnano a sostituire le clausole invalide con altre clausole equivalenti che abbiano i medesimi effetti.

4 L'omissione o il ritardo nell'applicazione o la parziale applicazione, da parte dell'Acquirente, delle previsioni delle presenti Condizioni Generali o degli Ordini non potrà essere considerata una rinuncia ad alcuno dei suoi diritti derivanti dalle Condizioni Generali medesime o dagli Ordini. Ogni rinuncia, da parte dell'Acquirente, a far valere qualsiasi violazione, o ogni inadempimento, da parte del Fornitore, alle presenti Condizioni Generali o agli Ordini, non sarà considerata una rinuncia a far valere le successive violazioni o inadempimenti e non influirà in nessun modo sugli altri termini.

Per l'Acquirente

Per il Fornitore

Si intendono specificamente approvate ed accettare, per quanto necessario, le previsioni di cui alle clausole: V (compensazione); VI (gestione e modalità di consegna e trasferimento del rischio); IX. (garanzia di qualità dei Prodotti); X (indennizzi, assicurazione); XV (regolarità retributiva e contributiva); XVI (diritto di recesso e risoluzione per inadempimento); XIX (legge applicabile e Foro esclusivamente competente).

Per il Fornitore